GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 25 ottobre 1923** — **Numero 251**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2180.
Segni caratteristici della medaglia di benemerenza istituita per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918 . Pag. 6525

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2179.
Determinazione della compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi dell'esercizio della ferrovia Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò . . . . Pag. 6526

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2182.
Determinazione del numero degli ufficiali delle varie armi e corpi comandati al Ministero della guerra . . . Pag. 6526

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2186.
Assimilazione giuridica ed economica del personale insegnante delle scuole popolari e civiche proveniente dal cessato regime . . . . Pag. 6527

REGIO DECRETO 16 settembre 1923, n. 2194.
Nomina del Governatore militare della città di Fiume e del suo territorio . . . . Pag. 6528

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2197.
Riordinamento del Consiglio e della Giunta della istruzione nautica . . . . Pag. 6528

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2204.
Revoca della facoltà di cui all'art. 6 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523, relativamente alla concessione di speciali indennità al personale assegnato al Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle provincie venete e finitime. Pag. 6530

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2208.
Disposizioni per combattere l'alcoolismo . . . Pag. 6530

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2206.
Estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R. decreto 9 aprile 1923, n. 719, che concede amnistia e indulto per reati comuni e militari, e concessione altresì di amnistia nei riguardi della sola Eritrea per determinati reati . . . . Pag. 6531

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2231.
Riduzioni di tariffe ferroviarie per i trasporti da e per l'estero sui percorsi tra Fiume e Postumia transito e tra Fiume e Trieste . . . . Pag. 6531

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 2110.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio «Francesco Stabili», di Ascoli Piceno . Pag. 6531

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2111.
Istituzione del Regio museo d'etnografia, in Tivoli. Pag. 6531

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 ottobre 1923.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Alì Superiore . . . . Pag. 6532

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 maggio 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di San Pietro di Gorizia (Udine) . . . . Pag. 6532

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 6532

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2180.
Segni caratteristici della medaglia di benemerenza istituita per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari dell'interno e degli esteri, e col Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18, istituita col precedente Nostro decreto 24 maggio 1923, n. 1163, avrà il diametro di mm. 32 e sarà fusa in bronzo, conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato. Essa porterà nel recto la testa dell'Italia, con corona turrita, e con la dicitura « PER L'ITALIA » e nel verso due figure simboleggianti il volontario che si distacca dalla madre, anteponendo all'affetto più forte della famiglia l'amor di Patria, con la dicitura « VOLONTARI DI GUERRA MCMXV-MCMXVIII ».

Art. 2.

La medaglia sarà portata al lato sinistro del petto con un nastro di seta della larghezza di mm. 37 di colore rosso solferino.

Art. 3.

Gli ex irredenti italiani cui verrà concessa la medaglia dei volontari e che già sono autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con R. decreto n. 1626 in data 16 ottobre 1921, modificato dal successivo R. decreto in data 7 gennaio 1922, n. 66, porteranno, a parziale modifica di tali Regi decreti, ricamati o applicati in oro dell'altezza di mm. 8 gli stemmi di Trieste, di Trento e di Zara nella parte superiore del nastro della medaglia volontari anzichè su quello della medaglia commemorativa della nostra guerra.

Quando non si farà uso delle decorazioni gli stemmi di Treste, di Trento e di Zara si porteranno ricamati o applicati sul nastrino della stessa medaglia.

La striscia in seta bianca di cui al secondo capoverso del citato R. decreto n. 1626 resta così abolita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 180. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2179.

Determinazione della compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi dell'esercizio della ferrovia Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 638, con la quale venne approvata, fra l'altro, la convenzione per la cessione alla Società anonima delle ferrovie salentine dell'esercizio della linea Lecce-Francavilla Fontana e diramazione Novoli-Nardò;

Vista la domanda del maggio 1917, con la quale la Società esercente ha chiesta la modifica di taluni patti contrattuali;

Ritenuto che le richieste della Società stessa possano essere accolte limitatamente alla modifica del patto di compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi di esercizio;

Sentiti la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 15 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi dell'esercizio della ferrovia Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò, a termini dell'art. 27, comma 7, della convenzione (allegato n. 8) approvata con la legge 27 giugno 1912, n. 638, è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1916, nella misura del 30 per cento della parte di prodotto lordo complessivo eccedente le L. 6000 a chilometro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 179. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2182.

Determinazione del numero degli ufficiali delle varie armi e corpi comandati al Ministero della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli ufficiali delle varie armi e corpi comandati al Ministero della guerra è temporaneamente il seguente: (1)

Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	5
Maggiori	28
Capitani	155
Subalterni	1
Totale	190 (2)

Tale numero può essere aumentato quando si verifichino deficienze nel numero degli ufficiali in servizio di Stato maggiore di cui all'art. 66, comma *a*) del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12. Gli aumenti dovranno essere contenuti entro i limiti delle deficienze che si verificheranno nei predetti ufficiali in servizio di Stato maggiore.

Art. 2.

Il numero degli ufficiali delle varie armi e corpi temporaneamente comandati agli Enti residuati della guerra, o a servizi temporanei derivanti dalla guerra, è il seguente:

Generali di brigata	1
Colonnelli	16
Tenenti colonnelli	20
Maggiori	24
Capitani	59
Subalterni	32
Totale	152

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 182. — GRANATA.

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali in servizio di Stato maggiore.

(2) Compresi un ufficiale superiore, 8 capitani ed un ufficiale subalterno dei carabinieri Reali.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2186.
Assimilazione giuridica ed economica del personale insegnante delle scuole popolari e civiche proveniente dal cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale insegnante delle scuole popolari e civiche proveniente dal cessato regime si applicheranno tutte le leggi e i regolamenti che riguardano lo stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari del Regno, cessando di avere efficacia le leggi e i regolamenti rimasti finora in vigore.

Art. 2.

L'attestato di maturità, conseguito presso un istituto magistrale secondo gli ordinamenti della cessata Monarchia austro-ungarica, è sufficiente soltanto per l'insegnamento a titolo provvisorio.

Art. 3.

L'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, è equipollente, agli effetti giuridici, all'abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno.
Ai fini dell'attribuzione dello stipendio i maestri forniti dell'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, dopo due anni dall'attestato di maturità si considerano come se avessero iniziato la carriera con la qualifica di ordinari.

Art. 4.

I maestri di scuole popolari e civiche delle nuove provincie annesse conserveranno come assegno personale la eventuale quota maggiore risultante dalla differenza fra gli emolumenti ai quali hanno diritto al momento dell' applicazione di questo decreto, sulla base dell'art. 1, e gli emolumenti globali, che furono ad essi attribuiti per effetto di provvedimenti emanati dalle autorità statali italiane dopo il 3 novembre 1918.
Siffatta quota maggiore concessa come assegno personale è da riassorbirsi così in eventuali miglioramenti economici di carattere organico, come in ogni successivo aumento periodico.
Gli emolumenti, stipendi e caro-viveri, come ogni altra retribuzione, sono corrisposti nella misura effettivamente percepita dal corrispondente personale delle scuole elementari del Regno, detratte, cioè, le ritenute di legge.
L' allogio corrisposto all' insegnante si calcolerà in misura non inferiore ad un ottavo, nè superiore ad un quinto dello stipendio.

Art. 5.

A cominciare dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto gli stipendi, le pensioni e gli altri assegni per i maestri elementari delle nuove provincie saranno corrisposti in via posticipata.
Per il suddetto mese sarà tuttavia dato effetto anche al pagamento in via anticipata secondo le norme finora applicate.

Art. 6.

Ai maestri del cessato regime è definitivamente riconosciuto agli effetti giuridici il grado sulla cui base vengono assegnati gli emolumenti.
I maestri del cessato regime, cui sia conferito ai soli effetti economici lo stipendio di un grado o di una categoria superiori, vengono assegnati, agli effetti giuridici, al grado e alla categoria alla quale apparterrebbero, se avessero iniziato la carriera secondo gli ordinamenti italiani.

Art. 7.

I maestri che abbiano la cittadinanza italiana, sempre che abbiano la qualifica di ordinari nelle scuole comprese entro il territorio delle nuove provincie annesse, s'intendono confermati definitivamente in servizio, salvo che non intervenga da parte delle competenti autorità scolastiche, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, un contrario provvedimento.

Art. 8.

Agli effetti economici e giuridici non è di regola computabile per i maestri il tempo trascorso, dopo il 3 novembre 1918, lontano dall'insegnamento, per motivi non riconosciuti legittimi, tranne che intervenga da parte dell'autorità scolastica competente un provvedimento formale su domanda motivata dal maestro interessato.

Art. 9.

Sono privi di qualsiasi effetto i provvedimenti di carattere individuale e collettivo adottati dalla Repubblica d' Austria o dagli altri Stati successori della cessata Monarchia austro-ungarica posteriomente al 3 novembre 1918, a favore dei maestri passati in servizio dell'Amministrazione italiana.

Art. 10.

I benefici concessi a favore dei maestri combattenti nel R. esercito e nella R. marina non si applicano ai maestri, di cui al presente decreto, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco e nella marina austriaca, agli effetti della carriera.
Sono rese prive di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti riguardanti la valutazione della campagna di guerra per i maestri che abbiano ad essa partecipato con le forze armate austro-ungariche.

Art. 11.

I maestri, che abbiano prestato servizio nelle scuole della Lega nazionale, possono, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, agli effetti giuridici ed economici, chiedere e ottenere il computo degli anni di servizio trascorsi alle dipendenze della Lega stessa; a condizione, però, che dimostrino che durante gli anni dei quali chiedono il computo erano forniti del regolare titolo di abilitazione al magistero.

Art. 12.

Ai maestri, che abbiano la cittadinanza italiana, il servizio prestato antecedentemente nelle scuole pubbliche o con diritto di pubblicità del territorio della cessata Monarchia austro-ungarica è computabile, agli effetti giuridici ed economici, alle medesime condizioni e modalità, di cui agli articoli 11 e 10 del presente decreto.

Art. 13.

Il matrimonio non è impedimento all'ammissione ai concorsi per i posti di insegnante e alla conservazione del posto conseguito.

Art. 14.

Nel conferimento dei posti di maestro nel territorio di confine delle nuove provincie annesse, a parità di condizioni, è titolo di preferenza l'aver prestato servizio magistrale nelle nuove provincie e l'aver risieduto per almeno cinque anni nei territori annessi.

Art. 15.

Nulla è innovato provvisoriamente per quanto concerne il trattamento economico agli insegnanti di religione.

Art. 16.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento economico differenziale dei maestri di scuola civica, forniti del prescritto titolo di abilitazione, rispetto ai maestri di scuola popolare.

Il direttore di scuola civica avrà un'indennità fissa globale di non meno di L. 600 annue e non sarà neppure parzialmente esonerato dall'insegnamento.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 186. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 settembre 1923, n. 2194.

Nomina del Governatore militare della città di Fiume e del suo territorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto di dimissione del Governo provvisorio di Fiume;

Ritenuto necessario di provvedere al mantenimento dell'ordine ed alla amministrazione di quella città e del suo territorio fino a quando non ne sarà stabilito il definitivo assetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cavaliere di gran croce Gaetano Giardino, generale d'esercito, è nominato Governatore militare della città di Fiume e del suo territorio.

Art. 2.

Al Governatore militare di Fiume sono conferiti pieni poteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923
Atti del Governo, registro 217, foglio 194. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2197.

Riordinamento del Consiglio e della Giunta della istruzione nautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 8 aprile 1906, n. 141, e 16 luglio 1914, n. 679;

Visti i decreti Luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74; 10 ottobre 1918, n. 1595, convertiti nella legge 28 maggio 1922, n. 785;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Consiglio dell'istruzione nautica.

Art. 1.

Il Consiglio dell'istruzione nautica, istituito col decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, è composto:

1° di quattro membri designati dal Ministro della marina, dei quali uno ufficiale ammiraglio, uno professore ordinario di R. università o di istituto superiore di grado equipollente, notoriamente versato nelle discipline amministrative e nella legislazione scolastica, ed uno scelto fra il personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici;

2° del direttore della Regia scuola superiore navale di Genova;

3° del direttore del Politecnico di Napoli;

4° del direttore del Regio istituto idrografico della Regia marina;

5° del coadiutore del direttore degli studi della Regia accademia navale;

6° del capo dell'ufficio centrale per l'istruzione nautica.

Il Consiglio è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro della marina.

Un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina assiste in qualità di segretario.

Art. 2.

Il presidente è scelto dal Ministro della marina fra i membri del Consiglio; il vice-presidente viene eletto dal Consiglio.

Il presidente resta in carica per un quadriennio, salvo conferma.

Art. 3.

I membri di cui al n. 1 dell'art. 1 decadono dopo un quadriennio e possono essere riconfermati.

Nel caso che venga a mancare taluno di essi prima della normale scadenza, deve essere sostituito entro un mese e il nuovo nominato rimane in carica per tutto il tempo che manca alla scadenza normale di colui che è stato sostituito.

Art. 4.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Nelle deliberazioni concernenti questioni di persone la votazione è segreta.

Art. 6.

Il Consiglio:

a) prepara od esamina le proposte di leggi, regolamenti ed altri provvedimenti riguardanti l'istruzione nautica, lo stato dei capi d'istituto e degli insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

b) dà parere sulla istituzione o soppressione di un istituto, sulle proposte di varianti ai programmi di insegnamento; in generale, su qualunque questione inerente all'istruzione nautica.

TITOLO II.

Giunta del Consiglio.

Art. 7.

La Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, istituita col decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, è composta:

1° di tre membri scelti dal Ministro della marina fra i componenti del Consiglio, non appartenenti al personale direttivo o insegnante degli istituti nautici;

2° di un preside effettivo del ruolo degli istituti nautici e di due professori del ruolo degli istituti nautici che siano ordinari da almeno sette anni, tutti scelti dal Ministro della marina.

La Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica è nominata con decreto del Ministro della marina.

Art. 8.

I componenti della Giunta rimangono in carica per un quadriennio; quelli non appartenenti al personale direttivo o insegnante dei Regi istituti nautici possono essere riconfermati senza interruzione; gli altri non possono essere riconfermati se non dopo almeno quattro anni dalla scadenza.

La Giunta è presieduta da uno dei componenti scelti dal Ministro della marina.

Il Ministro della marina sceglie, fra i componenti la Giunta, anche il vice-presidente che deve sostituire il presidente in caso di assenza.

Il voto del presidente prevale in caso di parità.

Alle adunanze della Giunta interviene, con voto consultivo, il capo dell'ufficio centrale dell'istruzione nautica.

Un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina assiste in qualità di segretario.

Art. 9.

La Giunta è chiamata a dare il suo parere:

1° sui reclami dei capi d'istituto o degli insegnanti, relativamente alle ammissioni, alle promozioni, ai trasferimenti ed alle punizioni;

2° sugli atti di concorso alle cattedre degli istituti nautici;

3° su tutte le altre questioni ed argomenti nei quali è richiesto il suo parere.

Art. 10.

Sono deferite alla Giunta tutte le questioni d'indole disciplinare sulle quali il Ministro della marina richieda il suo parere.

Art. 11.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, collocamenti a riposo e destinazioni ad uffici straordinari saranno pubblicati a cura del Ministero della marina, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante o capo d'istituto, che vi abbia interesse, potrà ricorrere al Ministero contro qualsiasi provvedimento non conforme al presente decreto.

Il Ministro deciderà, sentito il parere della Giunta, salvo all'interessato di ricorrere alla 4ª sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 12.

La Giunta si raduna due volte l'anno, ma può essere convocata straordinariamente.

Art. 13.

Nel caso che taluno dei membri della Giunta venga a mancare prima della normale scadenza, deve essere sostituito entro un mese, ed il nuovo nominato resta in carica per tutto il tempo che manca alla scadenza di colui che è stato sostituito.

Art. 14.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno quattro membri.

Chi non intervenga per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo s'intende decaduto.

TITOLO III.

Disposizioni varie.

Art. 15.

Il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, è abrogato.

Art. 16.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 197. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2204.
Revoca della facoltà di cui all'art. 6 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523, relativamente alla concessione di speciali indennità al personale assegnato al Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle provincie venete e finitime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523, col quale venne data facoltà al Ministro delle terre liberate di determinare, sentito il Ministro del tesoro e gli altri Ministri interessati, speciali indennità da corrispondersi al personale di ruolo assegnato al Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocata la facoltà di cui all'art. 6 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523, di concedere speciali indennità al personale assegnato al Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle provincie venete e finitime, restando annullate, a decorrere dal 1° settembre 1923, le concessioni già fatte in dipendenza di essa facoltà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 204. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2208.
Disposizioni per combattere l'alcoolismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 632, recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1238;
Visto il testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144, nonchè il relativo regolamento, approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517;
Ritenuta l'urgenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rapporto fissato nell'art. 7 della legge 19 giugno 1913, n. 632, tra il numero degli esercizi di vendita e di consumo di vino, birra e di qualsiasi bevanda alcoolica ed il numero degli abitanti è portato da uno per 500 abitanti ad uno per mille abitanti. Nel procedere a tale computo si può assegnare un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a mille, ma non minore di 500, che eventualmente residui.
Agli effetti dell'art. 7 della predetta legge 19 giugno 1913, n. 632, non si considera nuova licenza quella richiesta dall'avente causa dell'esercente munito di regolare licenza in virtù di atto tra vivi o di successione legittima o testamentaria semprechè il richiedente provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

Art. 2.

E' assolutamente vietato il rilascio sotto qualsiasi forma o denominazione di licenze od autorizzazioni provvisorie.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni stabilite nell'art. 3 della legge 19 giugno 1913, n. 632, senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, l'ora di apertura di esercizi destinati esclusivamente alla vendita ed al consumo del vino, birra o di qualsiasi bevanda alcoolica non potrà essere fissata prima delle ore 10 nei giorni feriali e delle ore 11 nei giorni festivi e per gli stessi l'ora di chiusura non potrà essere fissata oltre le ore 23 dal 15 maggio al 31 ottobre, nè oltre le ore 22 dal 1° novembre al 14 maggio.
Prima degli orari di apertura e dopo gli orari di chiusura sopra indicati è vietata la vendita di vino, birra o bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili.

Art. 4.

A far parte della Commissione di cui all'art. 2 della legge 19 giugno 1913, n. 632, il Prefetto chiama anche un rappresentante degli esercenti.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 208. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2206.
Estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R. decreto 9 aprile 1923, n. 719, che concede amnistia e indulto per reati comuni e militari, e concessione altresì di amnistia nei riguardi della sola Eritrea per determinati reati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto col Nostro Ministro Guardasigilli e con quello della guerra e della marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese all'Eritrea e alla Somalia, in quanto applicabili, le disposizioni del Nostro decreto 9 aprile 1923, n. 719, che concede amnistia e indulto per reati comuni e militari.

Art. 2.

E' concessa altresì amnistia, nei riguardi della sola Eritrea, per tutti i reati di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 127 della raccolta degli atti dell'autorità pubblica anteriore alla promulgazione della legge 24 maggio 1903, n. 205, esclusa la cessione o vendita di armi e munizioni da guerra senza licenza dell'autorità.

Art. 3.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso previsti e commessi fino a tutto il giorno precedente la data del 9 aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO
DIAZ — DE REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 206. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2231.
Riduzioni di tariffe ferroviarie per i trasporti da e per l'estero sui percorsi tra Fiume e Postumia transito e tra Fiume e Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;
Udito il Commissario straordinario per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai trasporti di merci a carro che si effettuano tra Fiume e Postumia transito e tra Fiume e Trieste, nonchè ai trasporti di riso a carro in partenza da Vercelli e stazioni del circondario destinati a Fiume limitatamente ad un quantitativo di 5000 tonnellate, è accordata, per l'intero percorso, la riduzione del 50 per cento sui prezzi della tariffa competente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 231. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 2110.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Francesco Stabili » di Ascoli Piceno.

N. 2110. R. decreto 6 settembre 1923, col quale, su proposta del Ministro dell'istruzione pubblica viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del R. liceo-ginnasio « Francesco Stabili » di Ascoli Piceno ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2111.
Istituzione del Regio museo d'etnografia, in Tivoli.

N. 2111. R. decreto 10 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica viene istituito il Regio museo d'etnografia italiana, con sede nei locali della Villa d'Este in Tivoli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 ottobre 1923.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Alì Superiore.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Alì Superiore, in provincia di Messina.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Alì Superiore (Messina) per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 5 luglio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Alì Superiore, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Alì Superiore è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzone del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 maggio 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di San Pietro di Gorizia (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Pietro di Gorizia, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di San Pietro di Gorizia ha rilevato gravi irregolarità. L'ufficio comunale è nel più completo disordine, sicchè molti documenti vengono dispersi; le liste elettorali sono state irregolarmente compilate e nei registri di cittadinanza taluni individui sono stati indebitamente inscritti come cittadini di pieno diritto; per il servizio di cassa, tenuto personalmente dal sindaco, non esistono scritture contabili che consentano un efficace controllo e molte spese sono state effettuate senza osservanza delle forme prescritte. Favoritismi ed abusi sono stati compiuti anche nell'assunzione in servizio del Comune, come impiegati straordinari, di alcune persone parenti del sindaco, e nella concessione a consiglieri comunali di lavori pubblici a condizioni eccessivamente onerose per l'Ente.

Ma, oltre allo sgoverno della civica azienda, l'inchiesta ha accertato come l'Amministrazione abbia di fatto abdicato ogni suo potere nelle mani di persona estranea, che dovette in passato essere allontanata dalla carica di sindaco per i suoi sentimenti irriducibilmente antinazionali, svolgendo dietro ispirazione di questa una azione sobillatrice e contraria alle istituzioni, che ha profondamente turbato lo spirito pubblico e che potrebbe, ove non vi fosse posto sollecitamente riparo, determinare gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere al riordinamento dei pubblici servizi, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Commissario straordinario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Pietro di Gorizia, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Gallausig è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 23 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	130 30	Belgio	112 07
Londra	101 672	Olanda	8 795
Svizzera	402 45	Pesos oro	16 42
Spagna	301 25	Pesos carta	7 225
Berlino	—	New-York	22 65
Vienna	0 0325	Oro	437 04
Praga	66 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 75
	3.50 % » (1902)	71 75
	3.00 % lordo	48 375
	5.00 % netto	89 16

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.